
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.06.1998, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2009 e n. 5 del 08.04.2019

INDICE

CAPO I	LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ	
Art. 1	Campo di applicazione del Regolamento	1
Art. 2	Oggetto e finalità del servizio di Polizia Rurale	1
Art. 3	Competenze del servizio di Polizia Rurale	1
Art. 4	Poteri del Sindaco	1
CAPO II	PASCOLO - CACCIA – PESCA	
Art. 5	Pascolo degli animali	1
Art. 6	Sanzioni per pascolo abusivo	1
Art. 7	Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie	1
Art. 8	Pascolo in ore notturne	1
Art. 9	Esercizio di caccia e pesca	1
CAPO III	CASE COLONICHE	
Art. 10	Costruzione di case coloniche	1
Art. 11	Igiene di case coloniche	1
Art. 12	Prevenzione incendi	2
Art. 13	Depositi di esplosivi e infiammabili	2
Art. 14	Regimazione delle acque piovane	2
Art. 15	Fognature	2
Art. 16	Stalle	2
Art. 17	Concimaie	2
Art. 18	Cani a guardia degli edifici rurali	2
CAPO IV	FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI	
Art. 19	Deflusso delle acque	2
Art. 20	Espurgo di fossi e canali	2
Art. 21	Distanze per fossi, canali ed alberi	3
Art. 22	Recisione di rami protesi e radici	3
Art. 23	Attività di lavorazione dei terreni	3
Art. 24	Tombinature	3
CAPO V	MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA	
Art. 25	Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria	3
Art. 26	Divieto della vendita ambulante di piante e sementi	4
Art. 27	Cartelli per esche avvelenate	4
Art. 28	Tutela delle api e degli altri insetti pronubi	4
CAPO VI	MALATTIE DEL BESTIAME	
Art. 29	Obbligo di denuncia	4
Art. 30	Isolamento per malattie contagiose	4
Art. 31	Eliminazione di animali morti per malattie infettive	4
Art. 32	Igiene delle stalle	4
CAPO VII	GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE	
Art. 33	(abrogato)	4
Art. 34	(abrogato)	4
Art. 35	(abrogato)	4
Art. 36	(abrogato)	4
Art. 37	(abrogato)	4
CAPO VIII	RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI	
Art. 38	Colture agrarie – Limitazioni	4
Art. 39	Atti vietati sulle strade e sul terreno	4
CAPO IX	SANZIONI	
Art. 40	Accertamento delle violazioni e sanzioni	5
Art. 41	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	5
Art. 42	Inesecuzione di ordinanza	5
Art. 43	Sequestro e custodia di cose	5
Art. 44	Sospensione delle autorizzazioni	5
Art. 45	Risarcimento danni	5
CAPO X	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
Art. 46	Entrata in vigore del regolamento	5
TABELLE	6

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ**Art. 1 - Campo di applicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dal l'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 42 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promuovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

Art. 2 - Oggetto e finalità del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 - Competenze del servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 4 - Poteri del Sindaco

Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui all'art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

CAPO II - PASCOLO - CACCIA – PESCA**Art. 5 - Pascolo degli animali**

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

I greggi di pecore potranno pascolare unicamente sulle aree a loro riservate ed individuate dal Comune ed in ogni caso ad una congrua distanza dagli allevamenti di bovini e dall'abitato (almeno 500 m.).

Nella zona di pascolo consentita è vietato l'accesso agli estranei, agli animali di specie bovina e la presenza promiscua di greggi diversi.

E' obbligo del conduttore del gregge di non lasciare sul terreno materiale pericoloso (animali morti, feti, invogli fetali ecc.).

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

I greggi di pecore, per raggiungere i pascoli autorizzati dovranno transitare lungo percorsi espressamente individuati allo scopo.

Dopo il transito delle greggi il proprietario degli animali dovrà procedere a porre in atto, con spesa a suo carico, adeguate operazioni di pulizia e disinfezione dei percorsi e dei punti di abbeverata.

Art. 6 - Sanzioni per pascolo abusivo

Fermo restando le disposizioni di cui agli art. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 7 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo delle carreggiate e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo. Dopo il transito il proprietario degli animali dovrà provvedere ad adeguate operazioni di pulizia dei percorsi.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 8 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 9 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO III - CASE COLONICHE**Art. 10 - Costruzione di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire la relativa concessione edilizia.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Relativamente ai caratteri tipologici degli immobili ed al materiale d'impiego per la loro costruzione si farà espresso riferimento alle N.T.A. specifiche per la zona rurale, così come contemplato dal P.R.G. vigente.

Art. 11 - Igiene di case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha facoltà di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

Art. 12 - Prevenzione incendi

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti preferibilmente in fabbricati staccati e posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n. 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione incendi".

Art. 13 - Depositi di esplosivi e infiammabili.

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.34 (G.U. 28.09.1934, n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.55, n. 620.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 14 - Regimazione delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, e di quelle provenienti dai tetti e dai pluviali.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento e assegnazione di un termine per adempiere all'ordine, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 15 - Fognature

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento di Fognatura.

Eventuali violazioni accertate sanzionate a nonna del succitato Regolamento.

Art. 16 - Stalle

Le stalle con più di 12 q.li di peso vivo mediamente allevato devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, modificato dalla Legge 25 giugno 1931 n. 925 e in conformità all'art. 30 del presente regolamento, nonché agli art. 233 e seguenti del T.U. delle leggi

sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria e urbanistica vigente.

Ai sensi della legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 17 – Concimale

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontane dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

In assenza di altri sistemi e soluzioni costruttive idonee ad impedire la fuoriuscita delle deiezioni, nel caso di concimaie costruite sul piano campagna il perimetro delle stesse dovrà essere delimitato da un muretto alto almeno 30 cm. Le concimaie dovranno essere dotate di bottino interrato per la raccolta del colaticcio e delle acque piovane eventualmente recapitanti all'interno delle stesse.

Come per le concimaie, i silos per la formazione del mais ceroso devono essere mantenuti in perfetta efficienza, in relazione all'uso specifico a cui è deputata tale struttura, tale da non arrecare disagi di ordine igienico.

Art. 18 - Cani a guardia degli edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena o in apposito recinto.

CAPO IV - FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAME PROTESI E RADICI

Art. 19 - Deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del codice penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i corsi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Art. 20 - Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati la cui manutenzione non sia di competenza dei consorzi di bonifica, è fatto obbligo di provvedere i che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai che

dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risonati: tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Art. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine. Per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, secondo la normativa vigente.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 08.12.33, n. 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Art. 22 - Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami dalle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica.

In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale. e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva (R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740).

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

Art. 23 - Attività di lavorazione dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, durante le attività di lavorazione del terreno, devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Al fine di garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali ed il danneggiamento delle strade, nei fondi a confine di fossi, canali e/o strade pubbliche comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private deve essere mantenuta una "fascia di rispetto non lavorata" di larghezza non inferiore a 80 cm

(con una tolleranza del 10%):

- dal ciglio esterno della carreggiata stradale (inclusa la banchina), nel caso di terreni in fregio a strade;
- dal ciglio esterno (verso la proprietà privata) del fosso o del canale, nel caso di terreni in fregio a fossi o canali.

Per quanto concerne i canali di bonifica, tale "fascia di rispetto non lavorata" deve avere una larghezza non inferiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 per cui deve essere lasciata "libera" lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione.

In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso il proprietario o ditta terzista.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 24 - Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi avente il diametro minimo di 80 cm., esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di cm. 80.

CAPO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 25 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.
- b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 02 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non

siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 31 marzo.

Art. 26 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione.

È concesso previa autorizzazione del Sindaco la vendita su posti fissi durante i mercati le fiere ed in ogni altra occasione.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 27 - Cartelli per esche avvelenate

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 28 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi

Durante il periodo della fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da altri insetti pronubi è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di questi insetti, salvo diverse indicazioni fornite da organismi competenti in materia fitopatologica quali l'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante e il servizio fitopatologico dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza.

CAPO VI - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 29 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 05 giugno 1954 dell'alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Art. 30 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 31 - Eliminazione di animali morti per malattie infettive

L'eliminazione di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni, del Regolamento di Polizia Veterinaria, 08 febbraio 1954, n. 320 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 32 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e dotate di pareti intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

Le deiezioni andranno asportate evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche per liquami a tenuta. La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione ai fini fertilizzanti dovrà essere attuata con mezzi adeguati, senza dispersioni, cercando di evitare molestie e inconvenienti igienico sanitario.

CAPO VII - GESTIONE DELLE DELEZIONI ZOOTECHNICHE

Art. 33 - (abrogato)*

**(articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2009)*

Art. 34 - (abrogato)*

**(articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.04.2019)*

Art. 35 - (abrogato)*

**(articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2009)*

Art. 36 - (abrogato)*

**(articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.04.2019)*

Art. 37 - (abrogato)*

**(articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.04.2019)*

CAPO VIII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRI

Art. 38 - Colture agrarie – Limitazioni

Ciascun proprietario di terreno può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 39 - Atti vietati sulle strade e sul terreno

E' vietato bruciare erbe, stoppie e simili in luoghi abitati o nelle immediate vicinanze, lungo vie pubbliche lungo le ferrovie, fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa sui rifiuti (D.leg.vo 22/97).

Le strade interpoderali devono essere mantenute a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati: i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenerne il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 settembre 1918, n. 1446, richiamato in vigore 14 della Legge 12 febbraio 1952, n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08 dicembre 1933, n. 1740, nonché quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- il percorso on trattorie cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
- il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame,

terra, fango, sabbia o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere proprie spese e cura al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

Allo scopo di evitare pericoli durante il trasporto delle deiezioni animali lungo la via pubblica e durante la pulizia delle strade stesse è necessario provvedere a segnalare il pericolo e a limitare la velocità dei mezzi in transito tramite appositi cartelli segnalatori e ciò in base a quanto previsto dall'art. 142 del D.L. 30.04.92 n. 285 come modificato dall'art. 70 del D.L. 10.09.93 n. 360.

È fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta salva ogni altra azione penale, è passibile di ammenda.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento e/o il danneggiamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amm.ne Com.le per l'intervento di ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

CAPO IX - SANZIONI

Art. 40 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato e non abbiano creato danni al Comune o a terzi, esse saranno punite con sanzioni amministrative con importo compreso tra il minimo di L. 50.000 e il massimo di L. 1.000.000.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate mediante versamento da parte del trasgressore di una somma corrispondente al doppio del minimo stabilito entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

Contro il provvedimento di accertamento o contestazione è ammesso il ricorso ad opposizione con le modalità previste dalla legge.

Nel caso di mancata obblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 04 febbraio 1915, n. 148, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 42 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco al norma della Legge 142/90 e del presente Regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice penale o da altre Leggi o Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 500.00 a L. 2.000.000 - Oblazione L. 1.000.000.

Art. 43 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e D.P.R. 22.07.1982, n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amm.ne Com.le all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

Art. 44 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni i previste dalla Legge e dal Presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del Concessionario;
- per mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 45 - Risarcimento danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 37 a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 17 comma 33 e succ. della Legge 15 Maggio 1997 n. 127 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il regolamento stesso.

Tabella 1 – Parametri standard per il calcolo del letame e dell'urina

CATEGORIA DI BESTIAME ALLEVATO (E SISTEMA DI STABILAZIONE)	VOLUME DI LETAME PRODOTTO (MC/100 KG PESO VIVO/MESE)	VOLUME DI URINA PRODOTTA (MC/100 KG PESO VIVO/MESE)
Vacche da latte a stabulazione fissa, su lettiera	0,24*	0,06
Vacche da latte a stabulazione libera, su lettiera	0,28*	
Vitellini su lettiera	0,33	
Vitelli su lettiera	0,25	
Equini	0,2	0,02

* la vasca per la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere sovradimensionata in ragione di 0,15:0,45 mc/capo per mese per le acque di lavaggio della sala mungitura ed attrezzature.

N.B.: Il peso vivo delle diverse categorie di animali allevati si ottiene moltiplicando il numero dei capi (calcolato secondo i parametri di tabella e dimensioni della stalla) per il peso medio di tabella 5.

Tabella 2 – Parametri standard per il calcolo dei liquami

CATEGORIA DI BESTIAME ALLEVATO (E SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI)	VOLUME DI LIQUAME PRODOTTO (MC/100 KG PESO VIVO/MESE)
Suini in gabbie parto con fosse di stoccaggio sottostanti	0,6
Suini in gabbie parto con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	0,75
Suini in gabbie o poste singole su pavimento fessurato	0,3
Suini in gabbie o poste singole su pavimento pieno	0,6
Suini in gabbie multiple con fosse di stoccaggio sottostanti	0,3
Suini in gabbie multiple con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante	0,45
Suini in box multipli a pavimento interamente fessurato	0,45
Suini in box a pavimento pieno con corsie esterne di defecazione fessurate	0,45
Suini in box a pavimento pieno con corsia esterna di defecazione e lavaggio con acqua ad alta pressione	0,6
Suini in box a pavimento pieno con corsia esterna di defecazione e lavaggio con acqua ad alta pressione o cassoni di ribaltamento	0,45
Suini in box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione e lavaggio con acqua ad alta pressione	0,75
Suini in box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione e lavaggio con acqua ad alta pressione o cassoni di ribaltamento	0,6
Vacche da latte in insediamenti privi di lettiera	0,26
Vitelloni allevati su grigliato fessurato	0,18
Vitelli in gabbia e pulizia con acqua	0,9
Avicoli ovaiole allevate in gabbia	0,24
Cunicoli	0,33